

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 5 novembre 2025, parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 29 maggio 2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, successivamente estinto anticipatamente nel mese di agosto 2022.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede la restituzione degli oneri non maturati ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, assumendo la rimborsabilità di tutte le commissioni applicate, qualificate come costi recurring.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, deduce:

di aver già rimborsato, in sede di precedente reclamo, le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria;

di aver altresì restituito, in via di favore, l'importo di euro 171,70 (comprensivo di interessi) a titolo di commissioni di rete esterna;

che le ulteriori voci di costo avrebbero natura up front, in quanto riferite ad attività integralmente esaurite nella fase genetica del rapporto e, pertanto, non soggette a restituzione.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne il diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

In via preliminare, occorre rilevare che il contratto in esame è stato concluso anteriormente al 25 luglio 2021; trova pertanto applicazione la disciplina dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione originaria, come interpretata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-383/18, c.d. “Lexitor”) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.

In base a tali principi, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensiva non solo degli interessi, ma anche di tutti i costi connessi al finanziamento, indipendentemente dalla loro qualificazione formale.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, cui questo Collegio intende dare continuità (cfr. Collegio di Coordinamento n. 26525/2019), la riduzione deve essere operata:

secondo un criterio proporzionale per i costi recurring;

secondo il criterio della c.d. “curva degli interessi” per i costi up front, in assenza di diversa pattuizione contrattuale.

Nel caso di specie, le parti hanno fornito differenti qualificazioni delle voci di costo; tuttavia, tali qualificazioni non possono ritenersi vincolanti per il Collegio, il quale è tenuto a procedere a una valutazione sostanziale della natura delle stesse.

Deve inoltre tenersi conto che parte degli oneri risulta già rimborsata dall'intermediario in sede di precedente reclamo. Tali importi devono essere scomputati dal totale spettante, al fine di evitare duplicazioni di ristoro.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base dell'orientamento del Collegio di Bologna:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,80%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,98%					
commissioni attivazione				244,76 €	Up front	92,96 €	92,97 €	-0,01 €
commissioni di gestione				1.146,24 €	Recurring	687,74 €	688,31 €	-0,57 €
commissione rete estrena				450,60 €	Recurring	270,36 €	171,16 €	99,20 €
spese istruttoria				525,00 €	Recurring	315,00 €	199,42 €	115,58 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								214,20 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che ha qualificato come recurring tutte le voci di costo richieste e non ha considerato i rimborsi effettuati a seguito di un precedente reclamo.

Quanto agli interessi legali, essi sono dovuti, conformemente all'orientamento consolidato dell'Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304/2013), dalla data del reclamo sino al saldo, nei limiti di quanto non già corrisposto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 214,00 (duecentoquattordici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE